

**PROCEDURA APERTA ACCELERATA, AI SENSI DELL'ART. 60, DEL D. LGS. 50/2016, IN FORMA CENTRALIZZATA, PER L'AFFIDAMENTO DEL "SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA E NON" PER LE AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONE UMBRIA - CODICE DI GARA ANAC 8624635**

**VERBALE ESITI VERIFICA DEL POSSESSO DEI REQUISITI DI ORDINE GENERALE E SPECIALE SUGLI AGGIUDICATARI**

**Premesso che:**

- con Determinazione dell'Amministratore Unico di PuntoZero S.c.ar.l. del 21/02/2024 è stata disposta l'aggiudicazione della "Procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. 50/2016, in forma centralizzata, per l'affidamento del servizio di vigilanza armata e non per le Aziende Sanitarie della Regione Umbria", suddivisa in 3 lotti, della durata di 48 mesi;
- ai sensi dell'art. 32 c.7 del D.lgs. n. 50/2016, l'aggiudicazione diventa efficace a seguito della conclusione dell'attività di verifica del possesso dei prescritti requisiti, che il RUP avvia tramite ANAC e d'ufficio;
- in considerazione dell'aggiudicazione è stata avviata l'istruttoria finalizzata alla verifica del possesso dei requisiti di partecipazione dichiarati, di cui all'art. 80 del D.Lgs 50/2016 per l'operatore economico International Security Service Vigilanza Spa, provvisoriamente aggiudicataria;

**Tanto premesso:**

- con riferimento ai requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 D.lgs 50/2016 sono state attivate le attività di verifica seguenti:
  1. controllo di regolarità ai sensi dell'art. 80, comma 2, D.lgs 50/2016 effettuato mediante richiesta di rilascio dell'informazione antimafia ai sensi dell'art.91 del d.lgs. 6 settembre 2011, n.159, "codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione" ovvero della comunicazione in considerazione del valore aggiudicato;
  2. veridicità di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà concernente la posizione di ottemperanza rispetto alle norme che regolano gli obblighi di assunzione di persone disabili ai sensi della legge n. 68/1999 come previsto all'art. art. 80, comma 5, lettera i), D.lgs 50/2016;
  3. controllo di regolarità contributiva ai sensi dell'art. 80, comma 4, D.lgs 50/2016 effettuato mediante acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva presso INPS;
  4. controllo di regolarità ai sensi dell'art. 80, comma 5, lettera f-ter) e lettera g), D.lgs 50/2016 effettuato mediante consultazione Annotazioni riservate acquisite mediante consultazione presso casellario ANAC;

5. controllo di regolarità ai sensi dell'art. 80, comma 5, lettera b), D.lgs 50/2016 effettuato mediante consultazione del casellario fallimentare;
  6. controllo di regolarità ai sensi dell'art. 80, comma 5, lettera f), D.lgs 50/2016 effettuata tramite consultazione del Sistema Informativo del Casellario Certificato dell'Anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato sanzioni amministrative estratto dal casellario giudiziale - Procura della Repubblica presso il Tribunale competente;
  7. controllo di regolarità ai sensi dell'art. 80, comma 1, lett. a), b), c), d), e), f), g) D.lgs 50/2016 dei soggetti di cui al comma 3, acquisita mediante certificato casellario giudiziale - Procura della Repubblica presso il Tribunale competente;
  8. controllo complessivo sulle dichiarazioni rese tramite estrazione della visura Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura acquisita mediante Registro Imprese - Archivio ufficiale della CCIAA (Telemaco);
  9. controllo di regolarità contributiva ai sensi dell'art. 80, comma 4, D.lgs 50/2016 effettuato mediante acquisizione della certificazione dei carichi pendenti risultanti al sistema informativo dell'anagrafe tributaria presso l'Agenzia delle Entrate.
- con riferimento ai punti da 1) a 8) sono state acquisite le certificazioni di regolarità (con riferimento al punto 9 vedasi *infra*);
  - con riferimento ai requisiti di carattere speciale relativo alla licenza prefettizia come specificato al paragrafo 6.1 del disciplinare di gara si dà atto che la ditta ha presentato copia conforme in corso di validità.
  - con riferimento ai requisiti di carattere speciale ai sensi dell'art.83, comma 5 del D.Lgs. 50/2016 richiamato al par.6.3 del disciplinare di gara, consistenti nello svolgimento di servizi analoghi nel quadriennio antecedente alla gara 2018/2019/2020/2021 nella misura almeno pari al valore annuo del lotto di partecipazione, il concorrente International Security Service Vigilanza Spa risultante aggiudicatario provvisorio aveva dichiarato per il lotto 1 servizi analoghi per € 10.686.302,76 nei confronti di “Asl Roma 2”, “Procura Generale di Torino”, “Lanificio Fratelli Cerruti Biella”, per il lotto 2 servizi analoghi per € 15.841.865,51 nei confronti di azienda “Ospedaliera Ordine Mauriziano di Torino”, “Poligrafico e Zecca dello Stato Roma”, “Reale Ambasciata dell' Arabia Saudita Roma” per il lotto 3 servizi analoghi per € 4.204.416,67 nei confronti di “Bolognafiere Spa, Odos Srl di Novara fond. Policlinico Universitario Agostino Gemelli di Roma;
  - Pertanto la Stazione appaltante ha richiesto comprova della veridicità delle dichiarazioni rese ai sensi del DPR 445/2000, circa il possesso dei requisiti di capacità tecnica e professionale, per i seguenti committenti privati, all'esito sono state acquisite le relative conferme rispetto al fatturato dichiarato nel periodo di interesse:

- Lotto n. 1 “esecuzione negli anni 2018/2019/2020/2021 di una fornitura per “i Servizi rientranti nel medesimo settore imprenditoriale del servizio offerto in gara” nei confronti della ditta “Lanificio Fratelli Cerruti Biella” per un importo pari ad € 779.209,98.
- Lotto n. 3 “l'esecuzione negli anni 2018/2019/2020 di una fornitura per “i Servizi rientranti nel medesimo settore imprenditoriale del servizio offerto in gara” nei confronti della ditta “Bolognafiere Spa” per un importo pari ad € 757.309,50.
- Lotto n. 3 “esecuzione negli anni 2018/2019/2020/2021 di una fornitura per “i Servizi rientranti nel medesimo settore imprenditoriale del servizio offerto in gara” nei confronti della ditta “ODOS SRL di Novara” per un importo pari ad € 1.071.120,88.
- Lotto n. 2 “esecuzione negli anni 2018/2019/2020 di “Servizi rientranti nel medesimo settore imprenditoriale del servizio offerto in gara” nei confronti della “Reale Ambasciata dell’ Arabia Saudita Roma” per un importo pari ad € 2.501.356,60.
- Con nota prot. del 05/03/2024 è stata trasmessa richiesta comprova della veridicità delle dichiarazioni rese ai sensi del DPR 445/2000, circa il possesso dei requisiti di capacità tecnica e professionale, per i seguenti committenti pubblici all’esito delle quali sono state acquisite le relative conferme rispetto al fatturato dichiarato nel periodo di interesse:
  - ASL ROMA 2 (Prot. n. 2550)
  - AZIENDA OSPEDALIERA ORDINE MAURIZIANO DI TORINO (Prot. n. 2551)
  - FOND. POLICLINICO UNIVERSITARIO AGOSTINO GEMELLI DI ROMA (Prot. n. 2552)
  - POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO ROMA (Prot. n. 2556)
  - PROCURA GENERALE DI TORINO (Prot. n. 2557)

- Con nota (prot. n. 3535 del 20/03/2024) si è provveduto a richiedere all’aggiudicatario provvisorio International Security Service Vigilanza Spa, di comunicare eventuali variazioni societarie nel frattempo verificatisi successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, anche in ordine ai soggetti di cui all’art. 80 del D.lgs. 50/2016 mediante la compilazione di un nuovo DGUE.

La ditta ha risposto con nota n. 3934 del 26/03/2024 allegando un DGUE in cui sono state evidenziate nella sezione C: *Motivi legati a insolvenza, conflitto di interessi o illeciti professionali*, precedenti inadempimenti contrattuali scaturenti da contestazioni cronologicamente successive alla data di scadenza per la presentazione delle offerte .

Le circostanze evidenziate da International Security Service Vigilanza Spa, non integranti l’automatica esclusione dell’operatore economico, hanno ad oggetto l’applicazione di penali in alcuni contratti di servizi pregressi. Si tratta di n.3 casistiche che hanno ad oggetto

l'applicazione di penali che per le fattispecie rappresentate e tenuto conto delle indicazioni di cui alle Linee guida ANAC n. 6, non offrono una rilevanza ostativa ai fini della gara.

- **Inoltre** nel corso dei controlli di cui al precedente punto 9) (vedasi certificazione Agenzia delle Entrate di Roma, **Allegato 1**) ed anche in considerazione delle informazioni acquisite tramite i ricorsi promossi dalla Ditta Cosmopol innanzi al TAR Umbria RG n.N.153/2024 per il lotto n. 1 RG n. 154/2024 per il lotto 2 e RG n. 155/2024 per il lotto 3, sono emerse n.22 violazioni non definitivamente accertate, non segnalate prima dalla concorrente, in materia fiscale in considerazione delle quali la Stazione Appaltante ha richiesto all'aggiudicatario provvisorio (prot. n. 5118 del 18/04/2024) di:
  - a. *“riferire le motivazioni per le quali nel primo DGUE compilato alla data del 15/09/2022 e nello specifico nella Parte III, (Motivi di Esclusione, lettera B), non risultano dichiarate e segnalate le irregolarità di natura fiscale e tributaria, contravvenendo al principio del clare loqui;*
  - b. *indicare puntualmente per ciascuna delle posizioni riferite nella nota del 04/04/2024 per i punti da 1 a 22 (come appresso riportate) le date in cui sono state formulate le riferite istanze di rateizzazione, istanze di rottamazione, impugnative nonché ogni altra iniziativa avviata da codesta Ditta nei confronti dell'Amministrazione Tributaria avverso il consolidamento delle (presunte) irregolarità fiscali, specificando altresì per ciascuna di esse se le stesse sono state presentate prima o dopo della scadenza fissata da codesta Stazione Appaltante per il deposito della domanda di partecipazione alla gara de qua producendo, per ciascuna posizione, idonea documentazione a comprova...”*
- la ditta ha risposto nel termine assegnato (prot. n. 5504 del 26/04/2024) confermando le circostanze di cui al punto b. precedente tuttavia senza rispondere alla specifica richiesta di cui al punto a. precedente;
- Stante l'estrema genericità con cui la International Security Service Vigilanza Spa aveva riferito in ordine alle 22 violazioni non definitivamente accertate in materia fiscale, il RUP inoltrava una ulteriore richiesta (prot. n. 5719 del 02/05/2024) finalizzata ad acquisire dall'aggiudicatario provvisorio l'indicazione puntuale in formato tabellare dell'importo relativo all'inottemperanza ad un obbligo di pagamento di imposte, tasse o contributi previdenziali, in coerenza con la normativa vigente avente ad oggetto violazioni in materia fiscale non definitivamente accertate (Decreto ministeriale 28 settembre 2022);
- la International Security Service Vigilanza Spa ha risposto nel termine assegnato ( prot. 6035 del 07/05/2024) inviando in formato tabellare quanto richiesto (**Allegato 2**).

**All'esito dell'istruttoria condotta il RUP rileva quanto segue:**

- La Ditta International Security Service Vigilanza Spa non ha fornito alcuna giustificazione in ordine alla omessa indicazione, all'interno del DGUE depositato in gara, dei carichi pendenti di natura tributaria in palese violazione del principio del *clare loqui*, in particolare trascurando di fornire alcuna argomentazione a sostegno del comportamento palesemente omissivo attraverso il quale ha reiteratamente evitato di comunicare in due successive dichiarazioni (DGUE del 15/09/2022 e DGUE del 26/03/2024) di evidenziare la sussistenza a proprio carico di ben 22 violazioni non definitivamente accertate in materia fiscale;

L'obbligo di *clare loqui*, è munito di espressa *sanctio iuris* per il tramite dell'art. 80, comma 5, lett.f-bis) d.lgs. 50/2016, il quale prevede che “Le stazioni appaltanti escludono dalla partecipazione alla procedura d'appalto (...) l'operatore economico che presenti nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti documentazioni o dichiarazioni non veritiere” .

La giurisprudenza costante evidenzia che la violazione degli obblighi informativi può integrare, a sua volta, il “grave illecito professionale” endoprocedurale, indicato, nell'elencazione esemplificativa delle cause di esclusione ex art. 80, comma 5, lett. c) d.lgs. 50/2016 come “omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione”, con conseguente facoltà della stazione appaltante di valutare tale omissione o reticenza ai fini dell'attendibilità e dell'integrità dell'operatore economico (Cons. Stato, sez. V, 3 settembre 2018, n. 5142; III, 23 agosto 2018, n. 5040; CdS, sez. V, sentenza n. 2511, 17 aprile 2019).

La giurisprudenza che si è formata sugli obblighi informativi in capo agli operatori economici all'art. 80, co. 5, del d. lgs. n. 50/2016 con la costante affermazione dell'obbligo di *clare loqui* anche da parte del privato, che deve in sostanza mettere tutte le carte in tavola, realizzare una completa *discovery* delle condizioni e delle situazioni in cui versa.

- Quanto alla valutazione della ammissibilità amministrativa dell'Operatore Economico con pendenze fiscali non definitivamente accertate, trova applicazione la seguente normativa:
  - l'articolo 80, comma 4, come modificato con D.L. 76/2020 convertito con la L. 120/2020, del D.Lgs 50/2016 (applicabile alla presente procedura ai sensi dell'art. 226 comma 2 del D.Lgs 36/2023) a mente del quale “Un operatore economico può essere escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se la stazione appaltante è a conoscenza e può adeguatamente dimostrare che lo stesso non ha ottemperato agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali non definitivamente accertati qualora tale mancato pagamento costituisca una grave violazione ai sensi rispettivamente del secondo o del quarto periodo. Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi

*previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, ovvero quando il debito tributario o previdenziale sia comunque integralmente estinto, purché l'estinzione, il pagamento o l'impegno si siano perfezionati anteriormente alla scadenza del termine per la presentazione delle domande*";

- Decreto 28.8.2022 del Ministero dell'Economia e Finanze (recante Disposizioni in materia di possibile esclusione dell'operatore economico dalla partecipazione o una procedura d'appalto per gravi violazioni in materia fiscale non definitivamente accertate), a mente del quale "(la violazione) si considera grave quando comporta l'inottemperanza ad un obbligo di pagamento di imposte o tasse per un importo che, con esclusione di sanzioni e interessi, è pari o superiore al 10% del valore dell'appalto. (...) In ogni caso, l'importo della violazione non deve essere inferiore a 35.000 euro". (...) "la violazione grave di cui all'art.3 si considera non definitivamente accertata, e pertanto valutabile dalla stazione appaltante per l'esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento di contratti pubblici, quando siano decorsi inutilmente i termini per adempiere all'obbligo di pagamento e l'atto impositivo o la cartella di pagamento siano stati/ tempestivamente impugnati".

Nel caso di specie come si evince dalla documentazione trasmessa dalla International Security Service Vigilanza Spa in data 07/05/2024 (**tabella Allegato 2**) ricorre sicuramente il presupposto della gravità, poiché l'inottemperanza tributaria complessiva non definitivamente accertata corrisponde ad Euro 4.031.680,31 che, oltre a essere un importo superiore alla soglia minima di rilevanza fissata dalla norma in misura pari a Euro 35.000, inoltre è di gran lunga eccedente il 10% del valore dell'appalto per 48 mesi corrispondente in Euro 5.061.082,22.

**Pertanto** il presupposto della gravità (sussistente nel caso in discussione) induce a ritenere inammissibile, ai sensi dell'art. 80 comma 4, la partecipazione alla gara dell'operatore economico International Security Service Vigilanza Spa stante l'eclatante superamento della soglia di gravità come appena rilevata.

**Occorre inoltre rilevare** che - la situazione di irregolarità fiscale, seppur non definitivamente accertata a carico della International Security Service Vigilanza S.p.a, risulta aggravata dalla dichiarazione resa nel DGUE prodotto in sede di gara (15/09/2022) nonché in quello presentato successivamente in data 25/03/2024, ove l'operatore economico ha attestato di aver soddisfatto tutti gli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse.

Tale complesso di elementi porta a esprimere un giudizio negativo sulla integrità e affidabilità del concorrente posto che "...La falsità di informazioni rese dall'operatore economico partecipante a procedure di affidamento di contratti pubblici e finalizzata all'adozione dei provvedimenti di competenza della stazione appaltante concernenti l'ammissione alla gara, la selezione delle offerte e l'aggiudicazione, è

*riconducibile all'ipotesi prevista dalla lett. c-bis) dell'articolo 80, comma 5, del d.lgs. n. 50/2016; in conseguenza di ciò la stazione appaltante è tenuta a svolgere la valutazione di integrità e affidabilità del concorrente, ai sensi della medesima disposizione, senza alcun automatismo espulsivo; alle conseguenze ora esposte conduce anche l'omissione di informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione, nell'ambito della quale rilevano, oltre ai casi oggetto di obblighi dichiarativi predeterminati dalla legge o dalla normativa di gara, solo quelle evidentemente incidenti sull'integrità ed affidabilità dell'operatore economico; la lett. f-bis) dell'articolo 80, comma 5, del codice dei contratti pubblici ha carattere residuale e si applica in tutte le ipotesi di falso non rientranti in quelle previste dalla lett. c-bis) della medesima disposizione. Tale valutazione è di esclusiva pertinenza della stazione appaltante nell'esercizio del potere discrezionale che l'ordinamento le attribuisce" (ANAC delibera N. 118 del 6 marzo 2024).*

Nel caso di specie sussistono altresì i presupposti affinché la stazione appaltante, in considerazione della violazione degli obblighi informativi sopra richiamati in ordine alla posizione di regolarità fiscale può legittimamente disporre l'esclusione del concorrente anche in considerazione del fatto che l'omissione dichiarativa riguarda fatti che incidono evidentemente sull'affidabilità professionale o sull'integrità dell'operatore, minando la relazione di fiducia venutasi a creare in seguito alla partecipazione alla gara (Adunanza plenaria del Consiglio di Stato 28 agosto 2020, n. 16).

Pertanto si ritiene che la reiterata reticenza manifestata in ordine alla mancata informazione nei confronti della Stazione Appaltante ha irreversibilmente incrinato l'attendibilità, affidabilità del concorrente impedendo il consolidamento di quel rapporto fiduciario intercorrente tra la Stazione Appaltante e l'operatore economico, vieppiù destinatario del provvedimento di aggiudicazione.

Per le argomentazioni che precedono il RUP procederà a proporre l'adozione del provvedimento di esclusione nei confronti dell'aggiudicataria provvisoria International Security Service Vigilanza S.p.a.

Verbale letto e sottoscritto digitalmente in data 13/06/2024.

#### **IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO**

Dott.ssa Nicoletta Filistauri

#### **IL SUPPORTO AL RUP**

Sig.ra Sonia Roscini

**OGGETTO: Controllo veridicità dichiarazioni sostitutive.**

**Soggetto: INTERNATIONAL SECURITY SERVICE VIGILANZA  
S.P.A., CF: 10169951000**

Con riferimento alla richiesta del 30 agosto 2023 - prot. 200837 formulata ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445;


effettuato l'esame di quanto dichiarato dal contribuente, ai sensi e per gli effetti<sup>1</sup> dell'art. 80, comma 4, d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50<sup>2</sup>;


viste le risultanze del sistema informativo dell'anagrafe tributaria in data 20 luglio 2023,


in conformità a quanto indicato dall'Agenzia delle Entrate con circolare n. 41 del 3 agosto 2010 ed alla risoluzione n. 50 del 22 aprile 2011,

questo Ufficio fa presente che a carico di tale soggetto non risultano violazioni definitivamente accertate.

Si fa presente che a carico di tale soggetto risultano le seguenti violazioni non definitivamente accertate:







Il Funzionario Tributario (\*)  
Cinzia Di Noto

(firmato digitalmente)

*(\*) firma su delega del Direttore Provinciale MARIO ZINNO.*







*Un originale del documento è archiviato presso l'Ufficio emittente*



Progressivo	N. atto / descrizione	note	totale importo tributo	importo tributi duplicati	sanzioni
-------------	-----------------------	------	---------------------------	------------------------------	----------

--	--	--	--	--	--



<b>ROMA</b> CENTRALE OPERATIVA CERTIFICATA UNI CEI EN 50518:2020  N° 181/21 	<b>FIRENZE</b> <b>BOLOGNA</b> <b>MILANO</b> <b>INTERNATIONAL SECURITY SERVICES VIGILANZA S.p.A.</b> <b>ISTITUTO DI VIGILANZA PRIVATA</b> Via Roberto Fancelli, 175 - 00169 Roma C.F./P.I. 10169951000 Capitale Sociale 1.000.000,00 I.v. tel. 06 6554021 Fax 06 65678178 Pec: <a href="mailto:issvigilanza@pec.it">issvigilanza@pec.it</a> mail: <a href="mailto:info@issvigilanza.it">info@issvigilanza.it</a>	<b>TORINO</b>  CERTIFICATA ISO 9001 ISO 14001  A 2002 QMS EMG  CERTIFICATA ISO 45001  A2 002 EMG EN ISO 9001:2015 EN ISO 14001:2015 ISO 45001:2018 N° di registrazione del Certificato: PW-22106-22
---	--	---